COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

Via Salvador Allende 4 81030 - Casaluce (CE)
C.F. 81002850618 P.I. 01031640616
Telefono: 0818911030
Email: protocollo@comune.casaluce.ce.it PEC: protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it

---

Regolamento Disciplinante l'installazione dei chioschi, dei gazebo, di tettoie e delimitazioni di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione di servizi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/04/2024

Indice

Art. 1 – Finalità 3
Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione 3
Art 3 - Caratteristiche e limiti per l''occupazione di suolo pubblico o privato 4
Art 4 - Compatibilità ambientali 6
Art. 5 - Caratteristiche dei chioschi 6
Art. 6 - Caratteristiche dei gazebo 7
Art. 7 - Caratteristiche delle tettoie 8
Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione 8
Art. 9 - Elaborati tecnici allegati al la richiesta di autorizzazione 9
Art. 10 - Durata – Incedibilità 9
Art. 11 – Subingresso 10
Art. 12 – Canone 11
Art. 13 – Concessioni di aree nei giardini e nelle piazze 11
Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione 11
Art. 15 – Deposito Cauzionale 12
Art. 16 - Consegna a fine contratto 12
Art. 17 - Diritti del Comune 12
Art. 18 – Sanzioni 12
Art. 19 – Danni 12
Art. 20 - Decadenze 13
Art. 21 - Norme transitorie. Entrata in vigore 13

Art. 1 – Finalità

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare l'occupazione temporanea o permanenti di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico a seguito di concessione a tempo determinato rilasciata dal Comune per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi, per la vendita di generi diversi all'aperto. Si disciplinano le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, dei gazebo, delle tettoie, delle delimitazioni di spazi e i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune di Casaluce, nonché quelli di proprietà privata soggetti all'uso pubblico o sui quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2 –Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di seguito riportate.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi, per la vendita di generi diversi all'aperto sono permanenti e temporanee.

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

4. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:
   - le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
   - le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
   - le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.

5. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

6. Per "**chiosco"** si intende la sede temporanea di un esercizio commerciale installata su suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengano solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico.

7. Sono individuate due categorie di chioschi:
   a) "di interesse collettivo": quelli fatti installare dal Comune o da Soggetti Pubblici (es. box per informazioni turistiche).
   b) "privati": quelli a carattere commerciale privato. Per quest'ultimi sono consentite le seguenti categorie merceologiche alimentari: vendita e somministrazione di alimenti e bevande; vendita di prodotti alimentari preconfezionati, frutta e verdura; non alimentari: vendita di fiori.

8. I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali piani di sviluppo dei pubblici esercizi, delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

9. Per **"gazebo"** si intende una struttura temporanea coperta posta a servizio di esercizi commerciali esistenti per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico.

10. Sono individuate tre categorie di gazebo, secondo le caratteristiche previste nell'art. 6 del presente Regolamento:
    a) “gazebo a carattere permanente”, quando la struttura è destinata all’installazione continuativa superiore ad un anno;
    b) “gazebo a carattere temporaneo”, quando la struttura è destinata all’installazione per periodi limitati, comunque inferiori ad un anno;
    c) “gazebo a carattere temporaneo ad installazione ricorrente” quando la struttura è destinata all’installazione periodica per periodi complessivamente non inferiore a 60 e non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare e alla rimozione a seguito della chiusura del periodo autorizzato, con possibilità di essere reinstallata con le medesime modalità negli anni successivi;

11. I gazebo devono essere installati nel rispetto delle leggi sanitarie, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

12. Per “**tettoia”** si intende una struttura precaria di copertura a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e/o l'esposizione e vendita di prodotti e erogazione di servizi, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed al di sotto della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili e pedane.

13. Sono individuate tre categorie di tettoie secondo le caratteristiche previste nell'art. 7 del presente Regolamento:
    a) “*tettoie a carattere permanente*”, quando la struttura è destinata all’installazione continuativa superiore ad un anno;
    c) “*tettoie a carattere temporaneo*”, quando la struttura è destinata all’installazione per periodi limitati, comunque inferiori ad un anno;
    b) “*tettoie a carattere temporaneo a installazione ricorrente*”, quando la struttura è destinata all’installazione periodica per periodi complessivamente non inferiore a 60 e non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare e alla rimozione a seguito della chiusura del periodo autorizzato, con possibilità di essere reinstallata con le medesime modalità negli anni successivi;

14. Le tettoie devono essere installate nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

15. Per **“spazio per la somministrazione all'aperto”** si intende un'area posta all’esterno di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e comunque al servizio di questi ultimi, nella quale è consentito l’accesso al pubblico ed all'interno della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili, pannelli verticali di delimitazione laterale, ombrelloni e pedane.

16. Gli spazi per la somministrazione all'aperto devono essere allestiti nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

17. Per **“area verde”** si intende una zona aperta all'interno del centro abitato destinata al verde pubblico.

18. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche nonché alle aree di proprietà privata e di uso pubblico.

Art 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento potranno essere occupati spazi ed aree, mediante apposita concessione, osservando le condizioni previste nei seguenti commi.

2. E’ consentita l’occupazione della **porzione di marciapiede**, nel rispetto dell'art. 20, comma 3, del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede, purché in adiacenza ai fabbricati, e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni

una fascia larga di almeno 2,00 m (ovvero maggiore/minore secondo le prescrizioni indicate dalla Polizia Municipale nel nulla osta da rilasciarsi come atto obbligatorio endoprocedimentale).

3. E' ammessa altresì l'occupazione di spazi non immediatamente contigui con il fronte dell'esercizio pubblico qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) nel caso in cui le caratteristiche geometriche della strada non siano idonee ad una occupazione che rispetti i criteri di cui al comma 2, purché non si intralci la viabilità e garantendo comunque una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di larghezza pari ad 2,00 m. Nell'ipotesi in cui lo spazio occupato sia in tutto o in parte coincidente con la proiezione ortogonale del fronte di un altro esercizio pubblico, dovrà essere acquisita preventivamente da questi un atto di consenso. Nel caso in cui ricorrano più istanze di occupazione di suolo pubblico per la stessa porzione di spazio, si osserverà il criterio di maggiore prossimità tra le porzioni dell'area e il fronte degli esercizi pubblici interessati;

b) in parziale deroga alla lunghezza della fascia di occupazione di cui al comma 1, potrà essere consentita l'occupazione di una fascia di marciapiede estesa oltre il fronte del locale di pubblico esercizio, nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali di pubblici esercizi posti in corrispondenza di tale fascia, e con esclusione della porzione prospiciente gli accessi dei residenti e dei ricoveri degli automezzi. Si osservano le rimanenti disposizioni previste dal comma 1.

4. L'occupazione di suolo pubblico dovrà in ogni caso garantire una corsia della sede stradale interessata alla viabilità di larghezza non inferiore a 3,00 m e possedere le caratteristiche geometriche atte a consentire la manovra di mezzi commerciali, di servizio e di soccorso.

5. Nel caso di occupazione di altre aree pubbliche (diverse da sede stradale), verrà effettuata volta involta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazioni dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli elementi di arredo e di vegetazione eventualmente esistenti.

6. L'occupazione delle **aree verdi** è ammessa limitatamente alle zone pavimentate pedonali, ad esclusione dei prati e delle zone sulle quali siano collocate piante o fiori. E' possibile derogare alle limitazioni del presente regolamento solo ove l'occupazione sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dalla P.A. In tal caso la ditta deve sottoscrivere atto di obbligo con il quale si impegni ad effettuare la manutenzione per il periodo di concessione dell'area. Le occupazioni delle suddette aree possono essere autorizzate a seguito dell'espletamento di una procedura pubblica di selezione dei concessionari, secondo quanto previsto dall'art. 13.

8. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area da occupare rimangono subordinate alle valutazioni di carattere tecnico da parte dei competenti uffici del Comune (Ufficio Tecnico e Polizia Municipale), nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario.

9. L'occupazione dell'area pubblica non deve interferire:
a) con gli attraversamenti pedonali;
b) con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento di barriere architettoniche;
c) con gli spazi di sosta e di fermata dei mezzi di pubblico trasporto anche privato;
d) con eventuali uscite di sicurezza presenti;

10. La struttura autorizzata all'occupazione dell'area pubblica non dovrà occultare o limitare la visibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale o semaforica; dell'avvistamento del traffico veicolare presente in luogo; degli ingressi anche secondari e/o di sicurezza di altri edifici, uffici pubblici, scuole, condomini, caserme, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, monumenti di interesse storico-artistico.

11. Qualora nell'area occupata siano presenti botole o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica e telefonica, rete del gas, etc.) non sarà consentita la collocazione di pedane o comunque di strutture di non immediata smontabilità.

12. Non è consentita l'installazione ad una distanza inferiore a 40,00 m. l'uno dall'altro (misurata secondo il percorso pedonale più breve) dei chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica. Nel caso in cui sulla stessa area insistano più istanze per l'istallazione di tali strutture, sarà assegnata prevalenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art 4 - Compatibilità ambientali

1. Il Comune non concederà l'autorizzazione ove si manifesti incompatibilità con le norme sulla viabilità, sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali, strutturali, di decoro urbano e di tutela del patrimonio comunale.

Art. 5 - Caratteristiche dei chioschi

1. Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti. La struttura deve essere facilmente smontabile ed amovibile e deve comunque avere le caratteristiche di temporaneità dell'opera.

2. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione.

3. 1 chioschi non posso avere superficie superiore a mq. 25.

4. L'altezza minima interna utile, misurata dalla quota di calpestio interna, fino all'intersezione tra la parete perimetrale e l'intradosso della struttura di copertura, deve essere non inferiore a ml. 2,70, mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml. 4,00, misurata dalla quota del marciapiede, fino all'estradosso della struttura di copertura.

5. E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a m. 1,20 sul fronte principale ed a m. 0,60 sugli altri fronti, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m 2,40.

6. I chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, debbono possedere i seguenti requisiti:
   a) i locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70;
   b) la superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale e del pubblico per quanto riguarda i chioschi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande; per gli altri chioschi va aggiunto il servizio igienico ad uso personale;
   c) essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi superficie minima di mq. 3.50;
   d) i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
   e) il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
   f) essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita, all'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;

g) all’interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un’altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile, con sguscio di raccordo tra pavimento e pareti. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
h) allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale;
i) allacciamento alla rete fognante pubblica;
j) allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica.

7. Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l’attività di somministrazione alimenti e bevande, l’occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 50 metri quadrati ove consentito per il posizionamento di tavoli e sedie. Tale superficie potrà essere coperta esclusivamente con strutture semplici dove le coperture sono costituite da materiale leggero e flessibile tipo stoffe e richiudibile ed in ogni caso il progetto dovrà essere presentato contestualmente al progetto del chiosco o successivamente sempre al SUAP del Comune di Casaluce.

8. La struttura dei chioschi dovrà essere realizzata in carpenteria in legno o metallica o in struttura prefabbricata.

9. I chioschi realizzati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo i criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

10. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l’area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

11. Se si tratti di attività che nel loro normale svolgimento determinino la produzione di rifiuti urbani da parte dell’esercente o della clientela, come esemplificativamente avviene per esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti, di ortofrutta, di vendita di fiori, dovrà collocare, in adiacenza alla struttura, idonei contenitori per la raccolta differenziata in relazione alle caratteristiche dei prodotti venduti, curando che gli stessi non rimangano incustoditi al termine dell’attività.

11. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che limita il chiosco la cui inadempienza sarà motivo di revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 - Caratteristiche dei gazebo

1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili e realizzata in carpenteria in legno o metallica, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana idoneamente zavorrata, aperta almeno su tre lati, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità. La struttura in ogni caso deve avere le caratteristiche di opera temporanea.

2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante materiale impermeabile ed ignifugo, opportunamente fissato alle travette.

3. L'altezza del colmo non può essere superiore a 3,50 m. misurata dalla quota del marciapiede, fino all’estradosso della struttura di copertura, con altezza interna minima pari a 2,70 ml, misurata nella parte più bassa.

4. Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli o altri materiali leggeri e facilmente amovibile che non pregiudichino le condizioni di areazione e d'illuminazione.

5. La struttura che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria.

6. Il materiale di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. Lungo le traverse perimetrali possono essere realizzate delle calette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali.

7. I gazebo installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo i criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

8. Il gazebo deve poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione.

9. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde nella prossimità del gazebo (per un'area circostante pari a 5 m) la cui inadempienza sarà motivo di revoca dell'autorizzazione e, se si tratti di attività che nel loro normale svolgimento determinino la produzione di rifiuti urbani da parte dell'esercente o della clientela, come esemplificativamente avviene per esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti, di ortofrutta, di vendita di fiori, dovrà collocare, in adiacenza alla struttura, idonei contenitori per la raccolta differenziata in relazione alle caratteristiche dei prodotti venduti, curando che gli stessi non rimangano incustoditi al termine dell'attività.

10. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

11. I gazebo non possono avere superficie superiore a mq. 20.

Art. 7 - Caratteristiche delle tettoie

1. La struttura delle tettoie deve essere ancorata alla facciata dell'esercizio di cui è pertinenza, deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili, con elementi portanti in legno o metallo verniciato, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.

2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali – e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.

3. L'altezza del colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei solai a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.

4. Non è consentita la chiusura perimetrale.

Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e spazi di somministrazione all'aperto deve essere presentata allo **sportello telematico S.U.A.P.**, corredata dalla documentazione richiesta dal presente Regolamento, necessaria al rilascio dell'autorizzazione e precisamente tutta la documentazione elencata all'art. 9 del presente regolamento, l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria Suap e del canone CUP.

2. L'ufficio competente, ai fini del rilascio, dovrà acquisire preventivamente tutti i seguenti pareri necessari:

a) parere dell'Ufficio Tecnico che attesti la corrispondenza degli elaborati progettuali alle caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento sia in riferimento alla struttura da realizzare sia rispetto all'area da occupare;

b) parere della Polizia Municipale in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza della struttura da installare con la sicurezza e la viabilità pedonale e veicolare e/o con altri elementi presenti nell'area in cui la stessa struttura va ad inserirsi;
c) parere da parte del competente ufficio tecnico comunale in merito all'occupazione di suolo pubblico ovvero che non vi sia contrasto tra la struttura da installare con le norme e regole ambientali, di decoro urbano e di tutela del patrimonio comunale.

3. I suddetti pareri sono tutti obbligatori e vincolanti. Laddove sia rilasciato ai sensi del precedente comma un parere favorevole accompagnato da prescrizioni, l'ufficio stesso è tenuto a verificare la corretta osservanza delle stesse.

4. Il richiedente dovrà corredare la propria istanza degli eventuali consensi necessari da parte degli altri soggetti privati, a tutela dei diritti e degli interessi degli stessi, nel caso di occupazione di porzioni di area nella disponibilità di quest'ultimi.

Art. 9 - Elaborati tecnici allegati al la richiesta di autorizzazione

1. Gli elaborati inerenti all'occupazione dell'area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di chioschi, gazebo e tettoie, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza.

2. La richiesta dovrà essere corredata da elaborati costituiti da:
a) relazione tecnica asseverata, con descrizione **generale e dettagliata** del tipo occupazione e dell'attività che si intende svolgere;
b) stralcio del P.R.G. in scala 1/2000;
c) stralcio del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1/2000;
d) planimetria dello stato attuale dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) e dell'interno del locale di pubblico esercizio a cui eventualmente l 'occupazione è pertinenziale;
e) planimetria dello stato futuro dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) con l'indicazione mediante colorazione diverso dell'area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali aree di sosta veicolare con l'effettiva disposizione, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata:
f) piante quotate, prospetti e sezioni (in scala 1/100 o 1/50) con l'inserimento dell'oggetto dell'occupazione (chiosco, gazebo, tettoia, elementi di arredo);
g) particolari costruttivi della struttura;
h) documentazione fotografica esaustiva ed a colori dei luoghi.

3. Le opere strutturali di cui al presente regolamento devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4, *"Regolamento per l'espletamento delle attività di denuncia dei lavori e di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*.

4. Al termine dei lavori di installazione, il richiedente dovrà presentare una comunicazione di fine lavori, attestando la rispondenza tra quanto eseguito e quanto autorizzato.

Art. 10 - Durata – Incedibilità

1. La durata dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento per l'utilizzo delle aree da adibire a chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi è a tempo determinato, stabilito in un massimo di tre anni.

2. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere indicato espressamente il carattere permanente, temporaneo ricorrente o temporaneo dell'occupazione, secondo quanto previsto dall'art. 2.

3. Nel caso di occupazioni temporanee o temporanee ricorrenti, alla scadenza del periodo autorizzato, l'area occupata dovrà essere lasciata libera da strutture e/o arredi e/o qualsiasi altro elemento installato con il rilascio dell'autorizzazione.

4. La struttura potrà essere riproposta e ripetuta negli anni successivi per il medesimo periodo autorizzato soltanto a condizione che sia la struttura che l'area da occupare conservino le stesse identiche caratteristiche tecniche e permangano tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione iniziale. In tale fattispecie, il titolare dovrà presentare al Comune preventiva comunicazione di reinstallazione con il rispetto delle medesime condizioni dell'autorizzazione rilasciata.

5. Fatta eccezione per le strutture temporanee, l'autorizzazione è rinnovabile e non è cedibile a terzi. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire entro due mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, corredata dall'eventuale nulla osta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b).

Art. 11 – Subingresso

1. In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura del provvedimento autorizzatorio, che dovrà essere presentato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione della relativa pratica commerciale di subentro, pena la decadenza.

2. La richiesta di subentro dovrà essere corredata da:
a) autodichiarazione, a firma del subentrante, che permangono tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno consentito il rilascio del precedente provvedimento nonché l'obbligo al rispetto delle medesime prescrizioni;
b) nel caso di occupazione estesa lungo il perimetro esterno che interessa altri locali di pubblico esercizio dovrà essere ripetuto, da parte del nuovo titolare, il consenso degli altri gestori di dette attività, salvaguardando i diritti dei terzi.

3. La presente norma si applica altresì all'ipotesi di decesso del concessionario in favore del coniuge o dei figli. In tale caso, l'istanza per la voltura dovrà essere presentata entro e non oltre tre mesi dall'evento.

4. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.

9. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 12 – Canone

1. Per tutte le strutture e le tipologie di occupazioni, permanenti e/o temporanee, si applica il canone in base alle tariffe di cui al Regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale e l'importo va versate anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

2. Nel caso di autorizzazione permanente o temporanea ricorrente, il richiedente potrà eseguire un pagamento rateizzato in due parti ma sempre entro il primo anno, salvo diversa modalità di erogazione espressamente autorizzata.

3. Le attestazioni di avvenuto pagamento vanno sempre consegnate al Comune ed eseguite prima dell'utilizzo della struttura, pena la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 13 – Concessioni di aree nei giardini e nelle piazze

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere aree destinate all'installazione delle strutture permanenti o temporanee ricorrenti nei giardini pubblici, nelle aree a verde e nelle piazze pubbliche, al corrispettivo di un canone di concessione oltre che di occupazione, in esito a procedure pubbliche aperte di selezione degli operatori economici interessati.

2. Agli atti di concessione di cui al presente articolo troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 14- Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione concessa con il solo onere di notificare al titolare/concessionario la revoca ed i motivi giustificativi ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Salvo ragioni di particolare urgenza, la revoca va comunicata al concessionario con preavviso di almeno tre mesi, salvo il diritto di rimborso del canone di occupazione per la restante parte del periodo non utilizzato, ad eccezione dei diritti di istruttoria versati.

3. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

5. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

6. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunziare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima. Il recesso da parte del concessionario non comporta il diritto al rimborso per il periodo non usufruito.

Art. 15 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 16 - Consegna a fine contratto

1. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo il suolo dovrà essere libero dalle strutture inizialmente autorizzate, che saranno rimosse a cura e spese del titolare/concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

Art. 17 - Diritti del Comune

1. Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione della struttura autorizzata e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario diporre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione delle irregolarità, inconvenienti e/o pericolosità eventualmente riscontrati, previo accertamento da parte degli uffici competenti.

2. Riferito al solo chiosco, in tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco, il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

3. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

4. Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 18 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento, si applicano le previsioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilite in un importo tra un minimo di 100,00 ed un massimo di 500,00 euro.

Art. 19 – Danni

1. I titolari della struttura e/o concessionari sono gli unici responsabili per gli eventuali danni causati a persone o a cose dalla struttura o comunque derivanti dall'utilizzazione della struttura stessa.

2. Qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dai concessionari che si impegnano al risarcimento oppure alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni procuratia terzi e/o al patrimonio comunale.

3. Per i danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ad altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori

competenti dell'Amministrazione Comunale provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 – Decadenze

1. L'autorizzazione decade:
a) in caso morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento;
b) in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;
c) nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi dal personale dell'Ufficio competente, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico ed autorizzato.
d) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento e/o pericolo per le persone e/o le cose;
e) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
f) qualora venga verbalizzata per più di una volta l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico o siano emessi provvedimenti sanzionatori previste dalle normative igienicosanitarie vigenti;
g) qualora nelle aree verdi il concessionario ometta curare e pulire l'area e il verde che delimita lo spazio in concessione;
h) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
i) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

2. Nei predetti casi, il Responsabile del SUAP notifica al titolare della concessione un preventivo atto di diffida, recante un termine non inferiore a 10 giorni liberi e non superiore a 30 giorni liberi, al ripristino della conduzione regolare della stessa. Il termine è ridotto ad un minimo di uno e massimo di tre giorni per il caso di cui alla lettera g) del comma precedente.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, la decadenza opera di diritto.

4. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

5. Sono causa di estinzione della concessione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 21 - Norme transitorie. Entrata in vigore.

1. Per quanto applicabile il presente regolamento sostituisce ed integra le norme regolamentari vigenti in materia.

2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle per la sicurezza stradale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.